



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LAMON

BOZZA DI REVISIONE Protocollo per la valutazione degli apprendimenti, per la certificazione delle competenze e per lo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione a seguito del D. Lgs. 62/2017

(deliberato dal Collegio docenti in data 17 maggio 2018)

SOMMARIO

1. [Premessa](#)
2. [Ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame conclusivo di fine primo ciclo dell'istruzione: norme generali sulle deliberazioni](#)
3. [Criteri di valutazione degli apprendimenti](#)
4. [Attività e criteri per la valutazione di "Cittadinanza e Costituzione"](#)
5. [Valutazione Religione cattolica e delle Attività alternative all'Insegnamento della Religione cattolica](#)
6. [Valutazione del comportamento](#)
7. [Indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto \(scuola primaria e secondaria\)](#)
8. [Norme e criteri di valutazione Esame conclusivo primo ciclo istruzione](#)
9. [Norme relative alla valutazione e all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni con disabilità certificata, con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali.](#)

1. Premessa

[torna al sommario](#)

Il D. Lgs. 62/2017 in attuazione della Legge 107/2015 ha apportato innovazioni al sistema di valutazione, alla certificazione delle competenze e allo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel presente documento – che fa parte integrante del P.T.O.F. - vengono raccolte le disposizioni normative in esso previste insieme ai criteri di valutazione con relativi indicatori e descrittori deliberati dal Collegio docenti.

Il sopra citato decreto sancisce i seguenti principi che devono presiedere alla valutazione:

- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni;
- ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. Ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame conclusivo di fine primo ciclo dell'istruzione: norme generali sulle deliberazioni

[torna al sommario](#)

- Le deliberazioni in merito all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di fine primo ciclo dell'istruzione sono assunte a maggioranza dal Consiglio di classe.
- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di IRC e di Attività alternativa all'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art.6, comma 4).

2.1 Ammissione alla classe successiva nella scuola Primaria

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

2.2 Non ammissione alla classe successiva nella scuola Primaria

I docenti della classe in sede di scrutinio finale, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2.3 Pre-requisiti per l'ammissione allo scrutinio per la valutazione finale e per l'ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Frequenza dei $\frac{3}{4}$ (75%) dell'orario personalizzato da comunicare all'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le deroghe in base ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti;
- Non essere incorso nella sanzione disciplinare che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- **Solo per gli alunni della classe terza della secondaria di I grado:** aver partecipato alle prove standardizzate nazionali (INVALSI).

2.4 Norme per l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (insufficienza in una o più discipline);
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

2.5 Criteri deliberati dal Collegio dei docenti per l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe, malgrado le insufficienze riportate nello scrutinio finale, delibera l'ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo, ritenendo che l'alunno/a abbia conseguito un livello di preparazione che gli consenta di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo o l'esame conclusivo di fine ciclo.

2.6 Norme per la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

2.7 Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione deliberati dal Collegio docenti

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione a condizione che:

- in considerazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale il Consiglio di classe ritenga che l'alunno non abbia conseguito un livello di preparazione che gli consenta di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo o l'esame conclusivo di fine ciclo.
- L'alunno malgrado gli interventi di recupero e di sostegno agli apprendimenti non ha rivelato significativi miglioramenti nei livelli di apprendimento;
- Il consiglio di classe ritenga che l'alunno, anche avvalendosi di percorsi individualizzati e personalizzati, potrà colmare le rilevanti lacune e valorizzare le proprie attitudini ripetendo l'anno scolastico.

3. Criteri di valutazione degli apprendimenti

[torna al sommario](#)

3.1 Criteri di valutazione degli apprendimenti – Scuola Primaria			
Indicatori	Descrittori	VOTI	Giudizio
Conoscenze	Ampie, complete, corrette, approfondite.	10	OTTIMO
Abilità e Competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomia e sicurezza nell'applicazione delle conoscenze anche in situazioni nuove • Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio specifico. • Capacità di sintesi, logiche e di astrazione. rielaborazione personale, apporti creativi e originali. • Livello avanzato di acquisizione delle competenze. 		
Conoscenze	Complete, corrette ed approfondite	9	DISTINTO
Abilità e Competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Precisione e sicurezza nell'applicazione di concetti • Esposizione chiara e articolata con linguaggio appropriato; • Capacità di sintesi, logiche e di astrazione; • Contributi personali pertinenti ed originali. • Livello avanzato di acquisizione delle competenze. 		
Conoscenze	Complessivamente complete e corrette, strutturate nei nuclei fondamentali.	8	BUONO
Abilità e Competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza nell'applicazione di concetti • Esposizione chiara con linguaggio appropriato • Capacità di sintesi, di astrazione, di logica, con apporti personali pertinenti. • Livello intermedio di acquisizione delle competenze. 		
Conoscenze	Sostanzialmente corrette e ordinate nei nuclei fondamentali	7	DISCRETO
Abilità e Competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione delle conoscenze generalmente sicura in situazioni note • Esposizione lineare • Parziali capacità di sintesi e di logica. • Livello intermedio di acquisizione delle competenze. 		
Conoscenze	Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari	6	SUFFICIENTE
Abilità e Competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Sa risolvere semplici problemi in situazioni note • Esposizione semplificata • Necessità di essere guidato nello svolgimento di compiti • Livello base di acquisizione delle competenze. 		
Conoscenze	Conoscenze parziali, frammentarie, lacunose.	5	INSUFFICIENTE
Abilità e Competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione scorretta dei concetti, con errori anche gravi • Incompletezza anche degli elementi fondamentali • Esposizione scorretta. frammentaria, povertà lessicale. • Livello iniziale di acquisizione delle competenze. 		

3.2 Criteri di valutazione degli apprendimenti – scuola Secondaria

DESCRITTORI	Giudizio	Voto
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze complete, organiche, approfondite • Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi • Sa risolvere problemi complessi in contesti non noti • Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, sicura capacità di orientarsi nell'analisi e nella soluzione di un problema • Piena autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina; esposizione fluida, ricca e articolata • Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi. • Livello avanzato di acquisizione delle competenze 	OTTIMO	10
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze strutturate e approfondite; • Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi • Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure • Sa risolvere problemi complessi in contesti non noti • Puntuale capacità di orientarsi nell'analisi e nella soluzione di un problema • Sicura autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina; esposizione chiara, precisa e articolata • Capacità di operare collegamenti tra discipline • Livello avanzato di acquisizione delle competenze 	DISTINTO	9
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze generalmente complete; • Apprezzabile capacità di comprensione, di analisi e sintesi; • Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; • Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; • Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; • Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. • Sa risolvere problemi complessi in contesti noti • Livello intermedio di acquisizione delle competenze 	BUONO	8
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari • Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi • Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure • Sa risolvere problemi anche non semplici in contesti noti • Discreta autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline • Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico. • Livello intermedio di acquisizione delle competenze 	DISCRETO	7
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze semplici e parziali • Limitata capacità di comprensione, di analisi e di sintesi • Modesta capacità di applicare concetti, regole e procedure • Sa risolvere problemi semplici in contesti noti • Incerta autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline • Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche • Livello base di acquisizione delle competenze 	SUFFICIENTE	6
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze generiche e incomplete • Limitata capacità di comprensione, di analisi e di sintesi • Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure • Scarsa autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline, esposizione superficiale e carente, con errori linguistici • Livello iniziale di acquisizione delle competenze 	INSUFFICIENTE	5
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze frammentarie dei contenuti basilari • Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi • Scarsa capacità di applicare concetti, regole e procedure • Mancanza di autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline • Esposizione confusa e gravemente lacunosa, con gravi errori linguistici • Livello iniziale di acquisizione delle competenze 	GRAVEMENTE. INSUFFICIENTE	4

4. Attività e criteri per la valutazione di “Cittadinanza e Costituzione”

[torna al sommario](#)

4.1 Attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione

Le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione (D.lgs. 62/2017, art. 2, comma 4) e afferiscono all'area storico-geografica (Circolare ministeriale n. 100 del 2008; Circolare Ministeriale n. 86 del 2010).

I suoi contenuti sono:

- ✓ Principi basilari di civile convivenza;
- ✓ la conoscenza dei principi basilari della Costituzione;
- ✓ i temi della legalità e della coesione sociale; dell'appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdependente; dei diritti umani; delle pari opportunità; del pluralismo; del rispetto delle diversità; del dialogo interculturale; dell'etica della responsabilità individuale e sociale; della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale; della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile; del benessere personale e sociale; del fair play nello sport; della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare; della solidarietà; del volontariato e della cittadinanza attiva.

4.2 Valutazione “Cittadinanza e Costituzione”

Le attività, per il precipuo carattere di trasversalità che contraddistingue *Cittadinanza e Costituzione*, rientrano quindi a pieno titolo pure in tutte le progettualità proposte del PTOF 2016-2019 – Ambiente; Salute; Legalità; Eccellenze e recuperi; Gioco-sport; Visite e viaggi; Sicurezza; Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica.

Alla loro valutazione concorrono tutti gli insegnanti, che forniscono ai docenti dell'area storico-geografica elementi conoscitivi sull'interesse e partecipazione manifestati e sul profitto conseguito da ciascun alunno nelle varie attività proposte nell'ambito nell'offerta formativa, per cui si rimanda alla relativa sezione del PTOF 2016-2019.

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, infine, è connesso pure alle iniziative promosse nel/dal Territorio che contribuiscono in modo sostanziale alla maturazione negli allievi delle competenze chiave di Cittadinanza.

5. Valutazione Religione cattolica e delle Attività alternative all'Insegnamento della Religione cattolica

[torna al sommario](#)

I docenti incaricati all'insegnamento della Religione cattolica e delle Attività alternative partecipano alla valutazione dei discenti che si avvalgono dei suddetti insegnamenti, esprimendo e riportando su una nota distinta un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti (D.lgs. 62/2017, art. 2, commi 3 e 7).

Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di Attività alternativa all'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art.6, comma 4).

5.1 Contenuti delle attività alternative all'IRC

Il docente di attività alternative all'IRC definisce in coordinamento con gli altri docenti del Consiglio di classe le proposte didattiche da realizzare nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell'IRC in funzione dei loro specifici bisogni formativi ed educativi.

A titolo puramente indicativo si elencano attività che possono costituirne oggetto:

- Progetti specifici anche a carattere pluridisciplinare;
- Attività di recupero e di sostegno agli apprendimenti in particolari discipline;
- Attività di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze.

5.2 Criteri per la valutazione della Religione cattolica e delle attività alternative all'IRC

<i>Descrittori</i>	<i>Giudizio sintetico</i>
<i>L'alunno/a dimostra responsabilità, impegno, partecipazione e interesse per le attività proposte. Il livello di profitto conseguito è da considerarsi ottimo.</i>	<i>OTTIMO</i>
<i>L'alunno/a dimostra impegno ed interesse per le attività proposte. Il livello di profitto conseguito è da considerarsi distinto.</i>	<i>DISTINTO</i>
<i>L'alunno/a rivela impegno e interesse per le attività proposte ed un buon livello dei risultati conseguiti.</i>	<i>BUONO</i>
<i>L'alunno affronta generalmente le attività proposte con impegno. Il livello di profitto conseguito è da considerarsi discreto.</i>	<i>DISCRETO</i>
<i>L'alunno/a rivela sufficienti impegno ed interesse per le attività proposte. Il livello di profitto conseguito è da considerarsi sufficiente.</i>	<i>SUFFICIENTE</i>
<i>L'alunno/a segue con superficialità le attività proposte. Il livello di profitto conseguito è da considerarsi insufficiente.</i>	<i>NON SUFFICIENTE</i>

6. Valutazione del comportamento

[torna al sommario](#)

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, così individuate e declinate:

- **Competenze civiche e sociali:**
 - o rispetto delle regole di civile convivenza nella comunità scolastica;
 - o rispetto dei diversi punti di vista;
 - o rispetto e cura dell'ambiente, dei locali e delle attrezzature;
 - o rispetto dei regolamenti interni e delle norme in tema di sicurezza.

- **Spirito d'iniziativa:**
 - o Impegno nelle attività proposte, partecipazione, collaborazione e responsabilità.

- **Consapevolezza ed espressione culturale:**
 - o rispetto delle diversità culturali, etniche, religiose e di genere e della loro libera espressione.

6.1 Giudizi e relativi descrittori deliberati dal Collegio docenti per la valutazione del comportamento nella scuola primaria

Considerata l'età degli alunni e il valore altamente formativo attribuito al giudizio del comportamento, si è scelto di limitare il numero dei giudizi.

DESCRITTORI*	GIUDIZIO SINTETICO
L'alunno/a mostra un comportamento rispettoso e collaborativo con docenti, compagni e collaboratori scolastici; rispetta ambiente, locali e attrezzature; rivela un buon grado di socializzazione. All'interno della classe assume un ruolo propositivo e collaborativo, con disponibilità all'aiuto verso i compagni. Evidenzia un buon livello di maturazione nel senso di responsabilità e affidabilità in ogni situazione.	RESPONSABILE E CORRETTO
L'alunno/a mostra un comportamento rispettoso con docenti, compagni e collaboratori scolastici; rispetta ambiente, locali e attrezzature; denota un sufficiente grado di socializzazione. Rivela un sufficiente livello di maturazione nel senso di responsabilità e affidabilità.	CORRETTO
L'alunno/a mostra un comportamento non sempre rispettoso nei confronti di compagni o insegnanti o collaboratori scolastici. Non sempre è disponibile ad accettare richiami e a rivedere atteggiamenti scorretti. Con i coetanei assume atteggiamenti talvolta conflittuali e poco responsabili.	NON SEMPRE ADEGUATO

*I descrittori andranno adattati con riferimento allo specifico comportamento tenuto dall'alunno/a.

6.2 Norme e criteri deliberati dal Collegio docenti per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria

- La sola valutazione insufficiente nel comportamento non è condizione sufficiente per deliberare l'esclusione dell'alunno/a dall'ammissione alla classe successiva o dall'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Permane la facoltà dell'esclusione, da parte del Consiglio di Istituto, dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni (art. 4 comma 9 bis del dpr 235/97):
 - 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

DESCRITTORI*	GIUDIZIO
Pieno e consapevole rispetto delle regole di convivenza e dei regolamenti interni. Atteggiamento responsabile e corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico. Atteggiamento collaborativo, propositivo, costruttivo all'interno della classe e di aiuto nei confronti dei compagni.	OTTIMO
Rispetto delle regole di convivenza e dei regolamenti interni. Atteggiamento corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico Ruolo collaborativo all'interno della classe.	DISTINTO
Generale rispetto delle regole di convivenza e dei regolamenti interni. Atteggiamento generalmente corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico. Atteggiamento in generale collaborativo nei confronti delle proposte didattiche.	BUONO
Non sempre sono rispettate le regole di convivenza ed i regolamenti interni. Atteggiamento non sempre collaborativo nei confronti delle proposte didattiche.	DISCRETO¹
Limitata consapevolezza delle regole di convivenza e dei regolamenti interni. Atteggiamento poco collaborativo nei confronti delle proposte didattiche.	SUFFICIENTE²
Scarsa consapevolezza delle regole di convivenza e dei regolamenti interni. Atteggiamento non collaborativo nei confronti delle proposte didattiche.	INSUFFICIENTE³

*I descrittori andranno adattati con riferimento allo specifico comportamento tenuto dall'alunno/a.

¹: Sono segnalati episodi non corretti sanzionati comunque con non più di 1 nota disciplinare nel registro di classe

²: Sono segnalati vari episodi non corretti e sanzionati con più di 1 nota disciplinare nel registro di classe

³: Sono segnalati frequenti episodi non corretti e sanzionati con più di 5 note disciplinari nel registro di classe e/o con l'allontanamento dalle lezioni

7. Indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (scuola primaria e secondaria)

[torna al sommario](#)

In base all'art. 2 comma 3 del d.lgs 62/2017, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto.

Tale disposizione enfatizza il valore formativo attribuito alla valutazione degli alunni con l'obiettivo di farla diventare strumento utile a docenti, alunni e famiglie per comprendere i punti di forza e di debolezza degli alunni, lo sviluppo del processo di formazione e sostenerlo adeguatamente.

Di seguito, gli indicatori con relativi descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

I descrittori possono essere personalizzati per ciascun alunno.

Indicatori	Descrittori
impegno	<ul style="list-style-type: none">○ assiduo○ nel complesso costante○ incostante○ assente
interesse	<ul style="list-style-type: none">○ vivace○ selettivo○ saltuario○ scarso
partecipazione	<ul style="list-style-type: none">○ attiva○ solo se stimolato/a○ limitata
grado di autonomia	<ul style="list-style-type: none">○ ottimo○ buono○ discreto○ sufficiente○ appena sufficiente○ insufficiente
andamento rispetto ai livelli iniziali di apprendimento	<ul style="list-style-type: none">○ progressi significativi nel profitto○ qualche progresso nel profitto○ nel complesso ha mantenuto costante il livello di profitto○ non ha rivelato progressi rispetto ai livelli iniziali○ ha peggiorato il livello di profitto
livello globale degli apprendimenti conseguito	<ul style="list-style-type: none">○ ottimo○ distinto○ più che buono, buono, quasi buono○ più che discreto, discreto, quasi discreto○ più che sufficiente, sufficiente, quasi sufficiente○ insufficiente○ gravemente insufficiente

8. Norme generali e criteri di valutazione Esame conclusivo primo ciclo istruzione

[torna al sommario](#)

L'Esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Le prove d'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa, tenendo presente il profilo dello studente ed i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

La Commissione d'Esame, istituita presso l'Istituzione Scolastica, è articolata in Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta da tutti i docenti del consiglio di classe.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico, o da un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi**.

La Commissione d'esame predispone le tracce delle prove scritte d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte; le tracce delle prove scritte d'Esame sono comuni a TUTTE le sottocommissioni.

La Commissione delibera criteri per la correzione e la valutazione delle prove d'Esame.

Le prove scritte, sono:

- a) **prova scritta relativa alle competenze di Italiano;**
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**
- c) **prova scritta, relativa alle competenze nelle Lingue straniere studiate, articolata in due sezioni.**

La durata delle prove scritte non può essere superiore alle 4 ore.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

La Commissione d'Esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la **valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi**, derivante dalla media - arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 - tra il voto di ammissione e la media dei voti (non arrotondata) delle prove scritte e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola

8.1 Criteri per l'attribuzione della lode

- valutazione finale d'esame di fine ciclo pari a 10;
- voto di ammissione pari a 10;
- capacità di rielaborazione personale e di effettuare collegamenti interdisciplinari dimostrata nelle prove scritte ed in sede di colloquio.

8.2 Definizione delle tracce delle prove scritte d'Esame conclusivo del I Ciclo di Istruzione

A. Prova scritta relativa alle competenze di italiano

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La Commissione **predispone almeno tre terne di tracce**, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) **testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;**
 - b) **testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;**
 - c) **comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.**
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al precedente punto 2.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

B. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La Commissione **predispone almeno tre tracce**, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 - a) **problemi articolati su una o più richieste;**
 - b) **quesiti a risposta aperta.**
3. Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

C. Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere.

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere **accerta le competenze di comprensione e produzione scritta** riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e va svolta in un'unica giornata.
3. La Commissione in seduta plenaria sceglie, tra le seguenti tipologie previste dal D.M. 741/2017 quelle in base alle quali predisporre le tre tracce:
 - a. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - d. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e. sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.
4. La Commissione in seduta plenaria definisce i sussidi ammessi nello svolgimento della prova.
5. Il Collegio delibera che ciascuna sezione abbia la durata di un'ora e trenta minuti, con un intervallo fra le due sezioni di quindici minuti.
6. Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

D. Colloquio pluridisciplinare

1. Il Colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Di seguito alcune indicazioni di massima per la conduzione del colloquio:
 - Mettere l'alunno/a a proprio agio
 - Far scegliere all'alunno/a un argomento o un lavoro individuale per avviare il colloquio
 - Dare maggiore spazio alle materie che non prevedono la prova scritta
 - Permettere la presentazione di lavori significativi dell'alunno (manuali, grafici, ecc. anche utilizzando sussidi multimediali, strumenti musicali)
 - Utilizzare domande-stimolo che permettano di indagare in merito al livello delle competenze conseguito
 - Facilitare e sollecitare il dialogo con la sottocommissione

8.3 Criteri di valutazione delle prove d'Esame

Il voto minimo nelle prove d'Esame è "4".

8.3.1. Criteri di valutazione della prova scritta di italiano

È consentito l'uso del dizionario di italiano e del dizionario dei sinonimi e dei contrari.

I criteri per la valutazione sono i seguenti:

La valutazione finale sarà il risultato della media aritmetica dei voti riportati per i quattro indicatori.

<i>Indicatori</i>	<i>Descrittori</i>	<i>Voto in decimi</i>
Comprensione del testo, aderenza alla traccia	vaga, non pertinente	4
	parziale	5
	globalmente adeguata	6
	adeguata	7
	completa	8
	completa e puntuale piena ed approfondita	9 10
Contenuto e rielaborazione personale (Sintesi)	molto limitata	4
	approssimativa	5
	essenziale	6
	adeguata	7
	esauriente	8
	approfondita ricca e personale	9 10
Correttezza morfologica e sintattica (Testo)	molto scorretto	4
	scorretto	5
	poco corretto	6
	globalmente corretto	7
	corretto	8
	elaborato ricco e ben elaborato	9 10
Lessico	povero e inappropriato	4
	poco appropriato	5
	generico, con ripetizioni	6
	semplice	7
	corretto e appropriato	8
	appropriato e ricco ricco ed elaborato	9 10

8.3.2. Criteri di valutazione della prova scritta di matematica

- La prova è articolata su quattro quesiti riguardanti aspetti numerici, geometrici, algebrici, probabilistici e scientifici relativi al programma svolto;
- ad ogni quesito eseguito verrà attribuito un punteggio in base alla complessità dell'esercizio e al numero di passaggi necessari per giungere alla soluzione completa;
- viene consentito a tutti i candidati solo l'uso delle tavole numeriche fornite dall'insegnante;
- la prova verrà formulata in maniera graduale, ponendo cioè i primi quesiti in maniera facilitante e accessibile.

La valutazione dell'elaborato è espressa in decimi e terrà conto dei seguenti indicatori:

- Competenza nel calcolo algebrico-letterale;
- Conoscenza e applicazione di formule geometriche dirette e inverse;
- Conoscenza di nozioni elementari nel campo probabilistico;
- Conoscenza di leggi e grandezze fisiche;
- La lettura e l'interpretazione di grafici e tabelle;
- Uso corretto del linguaggio e della simbologia.

valutazione	Descrittore
10	L'alunno ha compreso in modo corretto e originale i vari quesiti, ha dimostrato di conoscere perfettamente le varie formule geometriche e di saperle applicare nonchè di avere una ottima conoscenza delle varie discipline scientifiche. Appropriato l'uso del linguaggio e della terminologia tecnica.
9	L'alunno ha compreso in modo corretto i vari quesiti, ha dimostrato di conoscere le varie formule geometriche e di avere una più che buona conoscenza delle varie discipline scientifiche. Appropriato l'uso del linguaggio.
8	L'alunno ha compreso in modo corretto i vari quesiti, ha dimostrato di conoscere bene le varie formule geometriche e di possedere una buona conoscenza delle discipline scientifiche. Adeguato il linguaggio usato.
7	L'alunno ha, in generale, compreso correttamente i vari quesiti, ha dimostrato di saper applicare le varie formule geometriche e di possedere una discreta conoscenza delle discipline scientifiche. Abbastanza buono il linguaggio usato.
6	L'alunno ha svolto solo alcuni quesiti, ha dimostrato di conoscere le varie formule geometriche solo parzialmente e di possedere semplici conoscenze scientifiche. Accettabile l'uso del linguaggio.
5	L'alunno ha compreso in modo parziale e impreciso i vari quesiti, la conoscenza delle formule geometriche è insufficiente come pure quella delle discipline scientifiche. Impreciso il linguaggio usato.
4	L'alunno non ha del tutto ha compreso i vari quesiti, la conoscenza delle formule geometriche è gravemente insufficiente come pure quella delle discipline scientifiche. Del tutto approssimativo il linguaggio usato.

8.3.3 Criteri di valutazione della prova scritta di lingue straniere

Comprensione e produzione scritta (Reading and writing)

1. Comprensione del testo e delle domande	10 piena e approfondita 9 completa e puntuale 8 completa 7 adeguata 6 globalmente adeguata 5 parziale 4 vaga
2. Pertinenza delle risposte	10 precise e complete 9 esaurienti 8 pertinenti 7 generalmente pertinenti 6 sufficienti, anche se non sempre precise e corrette 5 parziali 4 non pertinenti
3. Contenuto, rielaborazione personale, esposizione	10 ricchi e originali 9 approfonditi 8 esaurienti 7 adeguati 6 essenziali 5 molto limitati 4 assenti
4. Uso di strutture e funzioni linguistiche	10 ottimo 9 corretto e appropriato 8 buono 7 discreto 6 sufficiente anche se non sempre corretto 5 poco corretto 4 scorretto
5. Lessico	10 ricco, vario e originale 9 ricco e vario 8 corretto e appropriato 7 adeguato 6 essenziale e ripetitivo 5 poco appropriato 4 povero e inappropriato

Il voto espresso non è frutto di una mera operazione aritmetica, ma considera nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

8.3.4 Criteri di valutazione del colloquio pluridisciplinare

Voto	Descrittori
10	Ottimo livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, capacità autonoma di applicazione delle conoscenze anche in contesti diversi; ottime capacità espressive ed argomentative; capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari in autonomia.
9	Livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze più che buono, capacità di applicare conoscenze in contesti diversi. Capacità espressive ed argomentative più che buone; capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.
8	Buon livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, discreta capacità di applicare conoscenze in contesti diversi; capacità espressive ed argomentative buone; saltuaria capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.
7	Discreto livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, capacità di applicare conoscenze in contesti diversi saltuaria; capacità espressive ed argomentative discrete.
6	Sufficiente livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; capacità espressive ed argomentative sufficienti.
5	Conoscenze superficiali e/o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, esposizione incerta.
4	Conoscenza fortemente lacunosa anche in presenza di percorso proposto dal candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o problemi; difficoltà espressive.

8.4 Numero massimo di ore assenza per la validità dell'anno scolastico e criteri di deroga al limite

Si premette e che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il **monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline** e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite.

L'alunno/a malgrado abbia superato il limite massimo di giorni di assenza viene ammesso allo scrutinio per la valutazione finale o per l'ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Qualora l'alunno/a abbia superato il numero massimo consentito di ore di assenza, considerati i casi di esclusione dal computo di seguito riportati e non sia possibile la valutazione finale dell'alunno, il Consiglio di classe non procede allo scrutinio per la valutazione finale o per l'ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che vanno conteggiate come ore di assenza anche le ore di assenza per entrata posticipata e per uscita anticipata.

Il monitoraggio ed il conteggio finale delle ore di assenza compete al docente coordinatore di classe che ha altresì l'onere di comunicare tempestivamente alle famiglie situazioni che possano prospettare il raggiungimento del limite massimo di ore di assenza consentito.

Casi di esclusione dal computo dei giorni/ore di assenza*

1. Assenze per ricovero ospedaliero, per terapie mediche, per convalescenza in casa.
2. Assenze continuative per motivi di salute.**
3. Assenze dovute a situazioni familiari (lutti), a specifici provvedimenti dei servizi sociali o dell'autorità giudiziaria.
4. Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI, di cui l'alunno fa parte.
5. Assenze per adesione a confessioni religiose;
6. Assenze a seguito di sanzione disciplinare che comporta l'allontanamento dalle lezioni.

*le assenze vanno documentate anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

** Le assenze non continuative dovute a patologie psico/fisiche sono oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe per valutarne caso per caso l'esclusione dal computo

8.5 Criteri per la definizione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, considerando il percorso scolastico triennale compiuto.

Nella definizione del voto di ammissione, il Consiglio di classe prende in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- grado di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
- livello globale degli apprendimenti raggiunto;
- grado di interesse dimostrato;
- livello di partecipazione alle attività didattiche;
- situazione personale dell'alunno.

Per la definizione del voto di ammissione sarà applicata la seguente griglia.

voto	ambito comportamentale	ambito cognitivo
10 Ottimo	Impegno e partecipazione costanti, assidui, regolari. L'ottimo livello di preparazione in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze coordinati, organici e ampliati e denota capacità molto elevate di elaborazione personale. Ottimo il grado di maturazione nel corso della scuola secondaria di I grado e notevole la capacità di interagire con compagni e docenti.	Conoscenze, abilità e competenze: complete, organiche, approfondite; piena capacità di comprensione, analisi e sintesi con rielaborazione critica e/o personale. Esposizione fluida, ricca e articolata; notevole capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi. Positiva evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti rispetto alla buona situazione di partenza.
9 Distinto	Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze completi, approfonditi e organici e denota capacità elevate di elaborazione personale. Evidente ed apprezzabile grado di maturazione nel corso della scuola secondaria di I grado ed elevate capacità di interagire con compagni e docenti.	Conoscenze, abilità e competenze: strutturate e approfondite. Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi. Esposizione chiara, precisa e articolata. Capacità di operare collegamenti tra discipline. Costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti rispetto alla buona situazione di partenza.
8 Buono	Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione comprende contenuti e conoscenze completi e denota buone capacità di elaborazione personale. In alcuni ambiti disciplinari si evidenzia particolare interesse espresso con competenza e abilità. Buono il grado di maturazione personale nel corso della scuola secondaria di I grado e buona la capacità di relazione con compagni e docenti.	Conoscenze, abilità e competenze: Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; capacità di elaborazione personale; esposizione chiara e sostanzialmente corretta. Evoluzione positiva degli atteggiamenti, degli apprendimenti e delle conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza.
7 Discreto	Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Il livello di preparazione comprende contenuti e conoscenze abbastanza approfonditi, consoni agli obiettivi prefissati. Dimostra competenze che sa utilizzare in situazioni semplici in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Positivo il grado di maturazione personale nel corso della scuola secondaria di I grado.	Conoscenze, abilità e competenze: corrette dei principali contenuti disciplinari; Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; Discreta autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; Evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Esposizione sostanzialmente corretta.
6 Sufficiente	Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il livello di preparazione comprende contenuti essenziali. In compiti e prestazioni semplici, consoni alle potenzialità espresse nel corso degli studi, dimostra positive competenze in molti ambiti disciplinari. Il grado di maturazione personale nel corso della scuola secondaria di I grado risulta adeguato all'età ed alle condizioni personali.	Conoscenze, abilità e competenze: semplici/ parziali/ mnemoniche; comprensione con limitata capacità di analisi e sintesi; autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline; Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. Evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza con sostanziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari.

9. Norme relative alla valutazione e all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni con disabilità certificata, con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali.

[torna al sommario](#)

9.1 Valutazione alunni con disabilità certificata ex L. 104/1992

- Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo dell'inclusione scolastica e dello sviluppo delle loro potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento.
- L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (PEI).
- Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

9.2 Valutazione alunni con DSA

- Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
- Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificati, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato (PDP).
- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
- Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP). Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale INVALSI di lingua inglese.

9.3 Esame conclusivo del primo ciclo per alunni con disabilità certificata ex L. 104/1992

- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (PEI).
- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
- **Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

9.4 Esame conclusivo del primo ciclo per alunni con DSA

- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- **Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

9.5 Prove d'Esame di fine ciclo per gli alunni con *Altri Bisogni Educativi Speciali* (Direttiva 27 dicembre 2012)

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.